

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI ROMA

II SEZIONE CIVILE

SENTENZA

**ESENTE**

13825/15

Emessa dal G. di P. Avv. Rossana Sarro nella causa civile iscritta al R.G. n. 52811/13

TRA

~~Imbrocca~~, elett.te dom.ta in ~~Roma, Via D. C. ...~~ l'avv. Laila Perciballi che la rapp.ta e difende per procura in calce all'atto di citazione. **ATTORE**

E

~~Imbrocca~~, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in ~~Roma, Via D. C. ...~~ elett.te dom.ta in ~~Roma, Via D. C. ...~~ l'avv. Sebastiano Di Betta che la rapp.ta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. **CONVENUTO**

E

~~Imbrocca~~ (già ~~Imbrocca~~), in persona del Sindaco in carica, con sede in ~~Roma, Via D. C. ...~~ rapp.to e difeso dal Funzionario delegato dott. De Paolo elett.te dom.to presso la Casa Comunale in Roma, via del Tempio di Giove, 21, per delega in atti **CONVENUTA**

OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. al preavviso di fermo veicolo n. 09780201300019588000.

Sentenza emessa ai sensi dell'art. 132 II comma n. 4 c.p.c così come modificato dall'art. 52 c. 5 della Legge n. 69 del 18/6/09.

CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La domanda è volta ad ottenere l'annullamento del preavviso di fermo di cui all'oggetto in quanto privo di titoli esecutivi, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso.

Si costituivano ~~Imbrocca~~ e ~~Imbrocca~~ eccependo in via preliminare la incompetenza per materia e nel merito la sua infondatezza.

All'udienza del 28.1.15, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, ritenuto che la domanda è rivolta ad ottenere in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso opposto.



Considerato che, sebbene la competenza a decidere nel merito spetta al giudice adito trattandosi di pagamenti relativi a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la domanda è rivolta, in via preliminare, ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, e pertanto esula<sup>Me</sup> dalla competenza del giudice adito, va dichiarata la incompetenza sulla stessa, rimettendola al Tribunale civile / giudice competente "ratione materiae", sulla richiesta di sospensiva, e va disposta la riassunzione del giudizio dinanzi al suddetto Tribunale, nei termini di legge.

Nulla sulle spese.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando:

- dichiara la propria incompetenza per materia e rinvia al Tribunale civile di Roma;
- nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 13.3.15

IL GIUDICE DI PACE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il

20 3 15

IL CANCELLIERE  
Alessandra Viseria